



Proposta di

Regolamento Congressuale delle Assemblee Territoriali 2016

Cittadinanzattiva Sardegna onlus

Cagliari, 31 gennaio 2016

Premessa

I Congressi locali rappresentano il momento congressuale delle Assemblee territoriali: rappresentano cioè il momento delle scelte, della discussione, delle verifiche, delle proposte e delle decisioni politiche che il territorio intende prendere. Nel Congresso locale dovranno essere utilizzate le mozioni politiche, strumenti predisposti dalla Direzione nazionale, al fine di avere un'omogenea linea di discussione sulle politiche che il movimento realizza, produce e promuove, che saranno votate nei Congressi locali prima, nei Congressi regionali poi, fino ad arrivare emendate al Congresso nazionale quale prodotto di una riflessione comune, composita, multiforme. Il Congresso locale è anche il momento del rinnovo delle cariche con la elezione dei delegati ai Congressi regionali, del nuovo Coordinatore dell'Assemblea e del gruppo di coordinamento. ove si comunicano le nomine dei responsabili delle reti, dove queste esistono e sono approvati i Piani Annuali delle Attività delle Assemblee stesse da inviare alle sedi regionali e alla sede nazionale.

Art.1

Presidenza del Congresso locale

Il Congresso dell'Assemblea Territoriale è presieduto, su indicazione del Coordinatore protempore uscente e dietro ratifica del Congresso locale, da un Presidente coadiuvato da un Segretario/a verbalizzante. Il Presidente del Congresso locale ha il compito di:

- dirigere i lavori dell'assemblea;
- aprire, sospendere e chiudere le sedute;
- concedere e togliere la parola;
- far rispettare l'ordine in sala;
- raccogliere e proporre all'assemblea mozioni e proposte;
- dichiarare eventuale improcedibilità delle richieste;
- porre ai voti i deliberati dopo avere accertato la sussistenza del numero legale;
- escludere dai lavori dell'assemblea;
- verbalizzare tutti i deliberati assembleari;
- predisporre una proposta di Ordine del Giorno finale da sottoporre all'approvazione del



- Congresso locale.

Art.2 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, in conformità del dettato statutario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte, di norma, a maggioranza semplice dei votanti. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto e non è ammessa la delega. Possono intervenire al Congresso, con solo diritto di parola, gli aderenti alle Assemblee Territoriali iscritti dopo il 31 gennaio 2016, i rappresentanti delle associazioni aderenti, i rappresentanti nazionali e regionali e le autorità invitate.

Art.3 Commissione verifica poteri ed elettorale

La Commissione per la verifica poteri ed elettorale è composta da 3 membri al cui interno individua un presidente, proposti dal Coordinatore-pro tempore dell'Assemblea Territoriale, e nominati dalla Segreteria Regionale con il compito

come Commissione verifica poteri di:

- autorizzare l'accredito degli aventi diritto al voto attivo/passivo;
- verificare che a ciascun partecipante sia consegnato il materiale congressuale;
- controllare l'accesso in sala ;
- stabilire contatti con la presidenza,

e come Commissione elettorale di:

- dare attuazione alle disposizioni elettorali dettate dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- ricevere le candidature dei delegati al Congresso regionale e del nuovo Coordinatore dell'Assemblea;
- comunicare le nomine dei responsabili delle reti, dove queste esistono;
- verificare la legittimità delle candidature e proporle all'Assemblea Congressuale, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento;
- insediare il seggio elettorale;
- comunicare i risultati delle elezioni alla Presidenza.

La Commissione entra in funzione all'inizio del Congresso Locale e conclude il suo compito alla fine dei lavori. Qualora si opti per le votazioni per i delegati al Congresso Regionale anche una settimana prima del Congresso Locale, la Commissione verrà insediata prima dello stesso congresso locale e la sua operatività verrà portata a conoscenza dei soci in modo adeguato.



Art.4

Ordinamento dei lavori dell'Assemblea

I lavori dell'Assemblea plenaria hanno inizio all'ora comunicata nella lettera di convocazione e si concludono all'ora anch'essa comunicata nella lettera di convocazione. L'Assemblea assume i suoi deliberati con le seguenti modalità:

- votazioni per alzata di mano;
- votazioni a scrutinio segreto per le elezioni del Coordinatore dell'Assemblea e dei delegati al Congresso regionale e ogni qualvolta si tratti di eleggere persone.

Coloro che intendono prendere la parola nel dibattito devono richiederla preventivamente in forma scritta presso la Presidenza, che ammette a parlare, seguendo l'ordine di iscrizione. Si può intervenire nel dibattito una sola volta sullo stesso argomento e per un massimo di cinque minuti. Il diritto di replica, se concesso, non può superare i tre minuti. I membri del Congresso possono richiedere l'apertura di un dibattito sulle motivazioni delle candidature alla carica di Coordinatore. Il tempo massimo di svolgimento dell'eventuale dibattito non può superare i venti minuti e gli interventi devono essere brevi e specifici. Le elezioni per il Coordinatore della AT si effettuano alla fine del dibattito. Se ci sono ordini del giorno che il Congresso locale vuole inviare al Congresso regionale, si vota per alzata di mano.

Art.5

Elezione del Coordinatore dell'Assemblea territoriale

L'elezione del Coordinatore, avviene a scrutinio segreto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri effettivi presenti al Congresso. Se il quorum non è raggiunto, si procede a nuova votazione. Eventualmente non si dovesse raggiungere il quorum neppure nella seconda votazione, si procederà a nuova votazione in data successiva. In tal caso, la Presidenza del Congresso locale resta provvisoriamente in carica e provvede alla riconvocazione dell'Assemblea. Tutte le candidature, regolarmente formalizzate, sono trasmesse alla Presidenza, perché ne sia informata l'Assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto. In sede di votazione, si esprime una sola preferenza, scrivendo sulla scheda il nome del candidato preferito.

Art.6

Elezione del Gruppo di Coordinamento/Consiglio direttivo dell'Assemblea territoriale

Il Gruppo di Coordinamento è composto da:

- Coordinatore della A.T.,
- Segretario amministrativo,



- da un numero di collaboratori scelti dal Coordinatore della AT pari a due (tra cui uno eventualmente con funzioni di vice Coordinatore) o più se previsto dallo statuto della A.T.
- Coordinatori delle Reti.

Il gruppo di coordinamento viene proposto dal candidato a coordinatore della A.T. in sede di presentazione della sua candidatura e viene approvato dall'Assemblea con la elezione del candidato coordinatore che lo propone. I coordinatori delle reti, se presenti, sono eletti dalle reti e sono ratificati dall'assemblea.

Art. 7

Elezione della delegazione al Congresso regionale

La delegazione al Congresso regionale è composta da rappresentanti, numericamente determinati sulla base del numero complessivo degli aderenti alle singole Assemblee Territoriali, nel rapporto di 1 delegato ogni 20 soci tesserati entro il 31/01/2016 senza contare i resti. In sede di votazione si possono esprimere un numero massimo di preferenze pari al 50% (con arrotondamento ad 1 per valori decimali maggiori od uguali a 0,5) del numero dei delegati spettanti ad ogni A.T. o riportando il nominativo o il numero di riferimento. Per i candidati in parità all'ultimo posto si sorteggia.